



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 – 30 DICEMBRE 2020

Riunione del giorno 30 dicembre 2020

**35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

Sig. Francesco DE LUCA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

“DE LUCA FRANCESCO: Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8,10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019”.

All'udienza in modalità videoconferenza risultavano presenti il sostituto procuratore federale Avv. Rossini Marco, l'Avv. Della Rosa e l'incolpato.

Il rappresentante della procura preliminarmente dichiarava di non aderire alla proposta di patteggiamento avanzata dalla difesa e nel merito illustrava i motivi del deferimento e concludeva chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare dell'incolpato. L'Avv. Della Rosa si riportava alla memoria depositata.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio leggeva il dispositivo ed emetteva la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte in Bellaria nei



giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley denominata “Torneo AIBV CUP”, non organizzata né autorizzata dalla Federazione.

L’atleta ammetteva di aver partecipato al Torneo denominato AIBVC CUP di Beach Volley e non pensava di violare una norma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati ed ammessi dall’incolpato.

Nello specifico risulta comprovato che l’atleta ha preso parte al torneo di Bellaria e che tale manifestazione non è stata autorizzata né tanto meno organizzata dalla Federazione. E’ pacifico ed incontestato che tale condotta contrasta con le norme federali in forza delle quali al tesserato è fatto preciso obbligo di *“non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB”* (cfr R.A.T. art. 19 comma 2 lett.C).

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell’atto di deferimento e dunque deve applicarsi la sanzione indicata nel dispositivo.

PQM

delibera di sanzionare l’atleta De Luca Francesco con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 30 Dicembre 2020

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 30 dicembre 2020